

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1196 del 12/03/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013. DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano T.se (PC) - strada per Agazzano 12 - loc. Noce.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1216 del 11/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano T.se (PC) - strada per Agazzano 12 - loc. Noce.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- atto di AUA adottato dalla Provincia di Piacenza con D.D. 30/12/2015 n. 2626, ricompreso nel Provvedimento Unico rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano T.se il 22/01/2016, successivamente rettificata (per la parte emissioni in atmosfera) con determinazione dell'Arpae SAC di Piacenza n. DET-AMB-2016-5093 del 19/12/2016, rilasciata alla DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L.. L'AUA è relativa all'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano T.se (PC) - strada per Agazzano 12 - loc. Noce e comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione a n° 3 scarichi - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali (scarichi S1 ed S2) e domestiche (scarico S5);
 - autorizzazione ad effettuare l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- istanza di modifica non sostanziale, avanzata dalla DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. con nota del 15/10/2018 (prot. Arpae n. 16319 in data 16/10/2018), successivamente integrata con nota del 04/01/2019 (prot. Arpae n. 1143 in data 07/01/2019), finalizzata ad ottenere l'aggiornamento dell'AUA di cui sopra ed in particolare:
 - per il rifiuto di cui al CER 170302 (tipologia 7.6) aumento della capacità di stoccaggio istantaneo (R13) e annuo da 24.000 t. a **44.000** t.;
 - per il rifiuto di cui al CER 170504 (tipologia 7.31bis) diminuzione della capacità di stoccaggio istantaneo e annuo da 47.760 t. a **27.760** t.;
 - per il rifiuto di cui al CER 170302 (tipologia 7.6) è previsto anche il corrispondente incremento a **44.000** t./anno della capacità di recupero (R5);
 - l'adeguamento al D.M. 28/03/2018, n. 69 (*"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso"*) per il recupero del fresato d'asfalto (CER 170302 - tipologia 7.6 del D.M. 05/02/1998);

EVIDENZIATO che:

- la DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L., in relazione all'istanza di modifica di cui sopra (variazione dei quantitativi di rifiuti gestiti), ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna la verifica positiva di screening di cui all'atto di Giunta n. 654 del 07/05/2018;
- per il rifiuto di cui al CER 170904 (tipologia 7.1) la capacità di stoccaggio istantaneo e annuo rimane invariata a **25.000** t. e pertanto nulla è stato richiesto in merito all'istanza di modifica di cui sopra;

VISTA la seguente ulteriore documentazione:

- nota del 19/01/2019 – prot. n. 440 (prot. Arpae n. 9582 in data 21/01/2019) con cui il Comune di

Gragnano T.se, a riscontro della richiesta della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 4571 dell'11/01/2019, ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza comunicando che *"l'attività svolta dalla ditta sopramenzionata risulta compatibile con le vigenti disposizioni di carattere urbanistico, edilizio ed ambientale"*;

- nota prot. n. 16297 del 31/01/2019 con cui il Servizio Territoriale di Arpae, a riscontro della richiesta della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 4568 dell'11/01/2019, si è espresso favorevolmente alla modifica non sostanziale di AUA in argomento, nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel provvedimento di AUA e nel rispetto di ulteriori prescrizioni relative alla gestione del conglomerato bituminoso di cui al D.M. 28/03/2018, n. 69;

RITENUTO, in relazione alle risultanze istruttorie che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta relativamente alla parte inerente all'attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA ed in particolare la deliberazione della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016;

VISTO, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti per la modifica non sostanziale di AUA adottata Provincia di Piacenza con D.D. 30/12/2015 n. 2626;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 dalla Provincia di Piacenza con D.D. 30/12/2015, n. 2626, ricompresa nel Provvedimento Unico rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano T.se con atto del 22/01/2016 in capo alla DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. (C.F. 00111180337) con sede legale in Comune di Rottofreno (PC), loc. San Nicolò, per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano T.se (PC) - strada per Agazzano 12 - loc. Noce;
- 2) di sostituire, in ragione di quanto sopra disposto, il punto 5 della parte dispositiva dell'atto provinciale D.D. 30/12/2015, n. 2626, con il nuovo testo di seguito riportato:

“ 5. di stabilire, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi

dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

- **7.1** – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (CER 170904), stoccaggio istantaneo massimo **25.000 t.** e con il limite di stoccaggio annuo di **25.000 t./anno**;

- **7.6** – conglomerato bituminoso (CER 170302), stoccaggio istantaneo **44.000 t.** – stoccaggio annuo **44.000 t./anno**;

- **7.31 bis** – terre e rocce di scavo (CER 170504), stoccaggio istantaneo **27.760 t.** – stoccaggio annuo **27.760 t./anno**;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **96.760 t.** e con il limite di **96.760 t./anno**;

c) le attività di recupero assentite vengano svolte in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998, così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006, ai punti 7.1, 7.6 e 7.31-bis dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - nonché a quanto indicato nell'Allegato 1 - Suballegato 2. Per quanto riguarda le attività di recupero di cui al punto 7.6 si dovrà tener conto degli aggiornamenti previsti dal D.M. n. 69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il granulato di conglomerato bituminoso cessi di essere qualificato come rifiuto;

d) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

e) i rifiuti dovranno essere stoccati per tipologie omogenee e dovranno essere immediatamente identificabili così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, rispettando le specifiche allocazioni riportate nella "Planimetria generale aggiornata al 28/12/2018";

f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

g) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria allegata all'istanza di AUA, impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica e delimitate. Tali aree dovranno essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime;

h) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

i) l'attività di recupero (R5) potrà essere esercitata con le modalità di cui al punto 7.6 (CER 170302) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998; le attività di recupero previste sono quelle di cui ai punti 7.6.3 lettera a) e 7.6.3 lettera c), relative rispettivamente alla produzione di conglomerato bituminoso a caldo ed alla produzione di materiali per costruzioni stradali. Il quantitativo oggetto di recupero R5 complessivamente (per le tipologie di recupero precisate) non potrà superare le **44.000 t./anno** (quantità comunque inferiore a tutti i limiti previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998 per il recupero di tale rifiuto) e dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e del D.M. 28/03/2018, n. 69;

l) i rifiuti oggetto della messa in riserva potranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o trattati con idonei mezzi mobili autorizzati ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006;

m) presso le aree di quarantena dei rifiuti CER 170302 già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione per l'ottenimento del prodotto "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;

n) dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato dagli uffici ARPAE) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per

materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 – serie da 1 – 7), la data di svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione, l'eventuale quantità di materiale proveniente dal trattamento dei rifiuti di cui al punto 7.1 oggetto di miscelazione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla Ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l. o ceduto a terzi, con l'indicazione della Ditta destinataria;

o) dovrà essere predisposta specifica scheda/modulo nel quale, oltre al quantitativo ceduto a terzi, dovrà essere specificato che gli "aggregati riciclati" sono destinati esclusivamente all'attività di costruzioni stradali e piazzali industriali. Tale scheda/modulo, controfirmata dalla Ditta destinataria, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

p) nel caso il rifiuto di cui al codice CER 170504 provenga da un "sito potenzialmente contaminato", da un "sito contaminato" o da un "sito non contaminato" come da definizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà attivare (eventualmente anche presso il produttore del rifiuto) opportune verifiche utili a comprovare la corretta classificazione e quindi la ricevibilità dei rifiuti speciali come non pericolosi;

q) il rifiuto di cui al codice CER 170504 dovrà inoltre essere sottoposto anche a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee e comunque per lotti non superiori a 1.000 mc. con frequenza almeno annuale, copia della documentazione analitica dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

r) i lotti di cui al punto q) dovranno essere mantenuti distinti fra loro ed identificati con apposita cartellonistica indicante un numero progressivo e le date di inizio e fine della costituzione del lotto stesso. Il numero di lotto dovrà essere riportato sul Rapporto di Prova riferito allo specifico Test di cessione;

s) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero, dovranno essere gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n.152/06;

t) venga rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190, e 193 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente agli adempimenti del Catasto Rifiuti, alla tenuta e corretta compilazione del Registro di carico-scarico nonché alla corretta compilazione dei Formulari di identificazione che accompagnano il trasporto dei rifiuti;

u) l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta dovrà porre in essere tutte le misure ritenute necessarie".

3) di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto provinciale D.D. 30/12/2015, n. 2626, e non modificato con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP del Comune di Gragnano T.se per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
dott.sa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.